

## *Circolari per la clientela*

**Novità in materia di  
dichiarazioni d'intento**

## 1 PREMESSA

L'art. 20 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha modificato l'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746, conv. L. 27.2.84 n. 17, in relazione agli obblighi relativi alle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni di beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

A decorrere dalle operazioni, senza applicazione dell'IVA, da effettuare dall'1.1.2015, infatti, gli esportatori abituali devono:

- trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta;
- consegnare la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al proprio fornitore, ovvero in Dogana.

I fornitori degli esportatori abituali, invece, devono:

- verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento;
- riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

In attuazione di tale disciplina, con il provv. 2.12.2016 n. 213221, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, nonché le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Successivamente, l'Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito all'utilizzo del vecchio modello di dichiarazione:

- con la ris. 22.12.2016 n. 120;
- nell'ambito della risposta ad interrogazione parlamentare 26.1.2017 n. 5-10391;
- con le risposte rese il 7.2.2017.

## 2 NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2014 n. 159674 e modificato con il successivo provv. 11.2.2015 n. 19388.

### 2.1 STRUTTURA

Il nuovo modello si compone:

- di un frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici dell'esportatore abituale e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d'intento, il numero della dichiarazione di intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente;
- del quadro A "Plafond", contenente i dati e il metodo di determinazione (fisso o mobile) relativi al *plafond*;
- della sezione relativa all'impegno alla trasmissione telematica da parte dell'intermediario.

#### ***Novità rispetto al precedente modello***

Rispetto al modello precedente, dalla sezione del frontespizio del nuovo modello, dedicata alla dichiarazione d'intento, sono stati eliminati i campi 3 e 4 "Operazioni comprese nel periodo da ... a ...".

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, le modifiche apportate permettono un più puntuale monitoraggio e una migliore analisi del rischio delle operazioni, anche per contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'uso improprio del regime agevolativo.

### 2.2 DECORRENZA

Il nuovo modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dall'1.3.2017.

Pertanto:

- per le operazioni d'acquisto effettuate fino al 28.2.2017, si continua a utilizzare il vecchio modello di dichiarazione d'intento;
- per le operazioni d'acquisto effettuate a partire dall'1.3.2017, invece, occorre utilizzare il nuovo modello.

Tuttavia, con la ris. 22.12.2016 n. 120, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le dichiarazioni prodotte mediante l'utilizzo del vecchio modello possono mantenere la loro validità in alcuni specifici casi.

### **3 VALIDITÀ DEL VECCHIO MODELLO DI DICHIARAZIONE**

Con la ris. 22.12.2016 n. 120, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione d'intento emessa prima dell'1.3.2017 con il vecchio modello resta valida anche per le operazioni d'acquisto effettuate successivamente a tale data, sempreché siano stati compilati i campi 1 e 2 di tale modello, e non i campi 3 e 4. In tal caso, infatti, la dichiarazione sarà valida fino a concorrenza dell'importo indicato in uno dei due campi.

Invece, nell'ipotesi in cui siano stati compilati i campi 3 e 4 (*"Operazioni comprese nel periodo da ... a ..."*), indicando un periodo che termina oltre il 28.2.2017, l'Agenzia ha precisato che:

- la dichiarazione si considera valida limitatamente alle operazioni effettuate fino al 28.2.2017;
- occorre presentare un'ulteriore dichiarazione, con il nuovo modello, per le operazioni effettuate successivamente.

Infatti, nel nuovo modello sono stati eliminati i suddetti campi 3 e 4, non essendo più ammessa la possibilità di riferire la dichiarazione a un determinato periodo.

### **4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Il nuovo modello di dichiarazione di intento deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica:

- direttamente dal contribuente, ove sia abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
- ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.), comprese le società del gruppo;
- secondo le specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il *software* denominato "Dichiarazione d'intento", disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

#### ***Eventuali aggiornamenti***

Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche e delle istruzioni saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione

### **5 VERIFICA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO**

I fornitori degli esportatori abituali possono riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di intento, da parte degli esportatori abituali, mediante l'apposita funzione:

- resa disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- ad accesso libero.

### **6 MONITORAGGIO SULL'UTILIZZO DEL PLAFOND**

L'Agenzia delle Entrate invita gli operatori a verificare che l'importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione non ecceda il valore indicato nel campo 2 del modello, nella sezione "dichiarazione".

Tale importo rappresenta, infatti, l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA.

Al riguardo è stato specificato che:

- è ammessa l'indicazione, nel campo 2 della dichiarazione d'intento, di un valore presunto, pari alla quota parte del proprio *plafond* che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di un determinato fornitore (risposta ad interrogazione parlamentare 26.1.2017 n. 5-10391);
- le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l'ammontare complessivo superi il *plafond* disponibile e, in quest'ultima circostanza, non sono comunque previste conseguenze a carico del soggetto che emette la dichiarazione d'intento (risposte Agenzia delle Entrate 7.2.2017).

## **7 REGIME SANZIONATORIO**

Ai sensi dell'art. 7 co. 4-*bis* del DLgs. 471/97, come modificato dall'art. 15 co. 1 lett. g) del DLgs. 24.9.2015 n. 158, è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro il fornitore dell'esportatore abituale che effettui operazioni senza applicazione dell'IVA, prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell'esportatore abituale e di aver riscontrato l'avvenuta presentazione telematica della stessa all'Agenzia delle Entrate.